

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Modifica al Regolamento delle Gestioni

Deliberata dal Comitato di Gestione dell'Ente nella riunione del 24/09/2012

Art. 7 Termini di versamento

I versamenti di cui all'art. 5, sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia per la quota a carico del lavoratore, devono essere eseguiti dall'Impresa entro il ventesimo giorno del mese successivo il periodo di paga cui si riferiscono.

L'impresa può richiedere la rateizzazione dei versamenti inerenti un esercizio per un periodo massimo di 12 mesi mediante la procedura seguente:

- a) l'impresa richiede alla Cassa Edile di certificare l'importo del debito, concorda con la stessa il piano dei pagamenti e presta le garanzie richieste dall'Ente;
- b) l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione Imprenditoriale di riferimento, sottoscrive un accordo sindacale aziendale con le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.

Sulle somme oggetto della rateizzazione verrà applicato un interesse pari a quello previsto dall'art. 8 e la Cassa Edile verserà ai dipendenti dell'Impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze fino a quel momento versate dall'Impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce.

Qualora i versamenti non vengano effettuati entro i termini di cui al primo comma, oppure nel caso di concessione della rateizzazione, non si rispetti il piano di rateizzazione e/o non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa, l'impresa sarà considerata irregolare, anche ai fini di cui al successivo art. 13.

La Cassa Edile procederà, previa diffida, alla segnalazione dell'insolvenza alla stazione appaltante, alla Direzione Territoriale del Lavoro e darà corso alla procedura legale per il recupero coattivo degli importi dovuti.

I pagamenti effettuati dalla stessa impresa verranno imputati dalla Cassa Edile secondo i criteri degli artt. 1193, comma 2, e 1194 C.C.